SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 7 giugno 2012, n. **76**.

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. *(12G0098)* *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 14 maggio 2012.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica. *(12A06423)* . . . . *Pag.* 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 maggio 2012.

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(12A06505)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 30 maggio 2012.

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(12A06506)* . . . . *Pag.* 19

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 marzo 2012.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 101/Ric.). *(12A06444)*. . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series»

DECRETO 24 maggio 2012.

Pagamento di onorari per la progettazione definitiva degli interventi di valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area di «Punta Rossa». *(12A06428)* . . . . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determinazione V&A/174 del 16 febbraio 2012 relativa al medicinale per uso umano «Seroquel» *(12A06426)*. . . . . *Pag.* 25

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluimucil tosse sedativo» *(12A06448)* . . . . *Pag.* 25

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di talune confezioni del medicinale per uso umano «Visipaque» *(12A06449)* . . . . *Pag.* 26

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di talune confezioni del medicinale per uso umano «Visipaque» *(12A06450)* . . . . *Pag.* 26

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tobradex» *(12A06451)* . . . . *Pag.* 26

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Seki» *(12A06452)*. . . . . *Pag.* 28

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Regolamento degli Organi del CNEL *(12A06507)* *Pag.* 28

Ministero dell'interno

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Rocco, in Cerignola *(12A06424)*. . . . . *Pag.* 31

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Manfredonia *(12A06425)*. . . . . *Pag.* 31

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022560/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi. *(12A06446)* . . . . *Pag.* 31

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022686/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi. *(12A06447)* . . . . *Pag.* 31

Ministero della salute

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Praziquantel 5,68%» flacone da 10 ml soluzione iniettabile. *(12A06327)* . . . . *Pag.* 32

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo IMQ S.p.a., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. *(12A06442)* . . . . *Pag.* 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012 *(12A06429)* . *Pag.* 32

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «DANABLU» *(12A06427)* . . . . *Pag.* 33

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 37 del 17 maggio 2012 *(12A06445)*. . . . . *Pag.* 33

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zestril» *(12A06380)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Thymoglobuline» *(12A06381)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali *(12A06382)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardiazol Paracodina» *(12A06383)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Idrochinidina Lirca» *(12A06384)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Teicomid» *(12A06385)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Targosid» *(12A06386)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandomigran» *(12A06387)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lonarid» *(12A06388)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Climen» *(12A06389)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pausene» *(12A06390)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ecoval 70» *(12A06391)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eumovate» *(12A06392)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Carlo Erba» *(12A06393)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Carlo Erba» *(12A06394)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isotrex» *(12A06395)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immucyst» *(12A06396)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrotec» *(12A06397)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Misofenac» *(12A06398)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Misofenac» *(12A06399)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamarine» *(12A06400)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrotec» *(12A06401)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Misofenac» *(12A06402)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Adiuvato» *(12A06403)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirena» *(12A06404)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paspat» *(12A06405)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Hyalistil» *(12A06406)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 giugno 2012, n. **76**.

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;

Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;

d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca;

e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;

h) per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della Legge;

i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;

l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;

q) per età accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternità, di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell'attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato;

r) per indice h di Hirsch: l'indice h, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego - *USA)*;

s) per ISSN: l'International Standard Serial Number, ossia il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:

a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;

b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

c) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Art. 3.

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.

3. L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Art. 4.

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei

periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;

b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;

h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin *off)*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Art. 5.

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;

b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin *off)*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Art. 6.

Indicatori di attività scientifica

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*;

b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera *b)*.

2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera *b)*.

3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*;

b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera *b)*.

4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera *b)*.

5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalità stabilite con propria delibera.

Art. 7.

Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C.

2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Art. 8.

Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, secondo periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.

2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato F, evidenziando in particolare le attività svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:

a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.

3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera *b)* del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, è assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:

a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;

b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;

c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge;

d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e la trasmette all'ANVUR.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.

6. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.

7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge.

Art. 9.

Revisione dei criteri e parametri

1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.

2. Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruità degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 2012

Il Ministro: PROFUMO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO,registro n. 8, foglio n. 51

Allegato A.
Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano.

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:

a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.

2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione per l'età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;

b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l'età accademica;

c) l'indice *h* di *Hirsch* normalizzato per l'età accademica.

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del numero 2.

4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.

5. Gli indicatori bibliometrici al fine della valutazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;

b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;

c) l'indice *h* di *Hirsch*.

6. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti:

a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del numero 5.

7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.

Allegato B.
Indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano.

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.

2. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 l'ANVUR, anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e delle società scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito:

a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;

b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale;

c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C.

3. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:

a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questi indicatori la normalizzazione per l'età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento, normalizzato per l'età accademica.

4. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 3 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 3.

5. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero.

6. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici al fine della valutazione della qualificazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:

a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2 pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

7. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 6 sono le seguenti:

a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 6.

8. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero.

Allegato C

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 7.

1. Matematica: 20
2. Fisica: 20
3. Chimica: 20
4. Scienze della Terra: 20
5. Scienze biologiche: 20
6. Scienze mediche: 20
7. Scienze agrarie e veterinarie: 20
8. Ingegneria civile e architettura: 16
9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 20
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche: 18
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 18
12. Scienze giuridiche: 18
13. Scienze economiche e statistiche: 18
14. Scienze politiche e sociali: 18

Allegato D
Classificazione di merito delle pubblicazioni.

1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale.

2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico.

3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza.

4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.

Allegato E

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per le funzioni di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 7.

1. Matematica: 12
2. Fisica: 12
3. Chimica: 12
4. Scienze della Terra: 12
5. Scienze biologiche: 12
6. Scienze mediche: 14
7. Scienze agrarie e veterinarie: 14
8. Ingegneria civile e architettura: 12
9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 14
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche 12
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 12
12. Scienze giuridiche: 12
13. Scienze economiche e statistiche 12
14. Scienze politiche e sociali 12.

Allegato F
Modello di *curriculum* ai fini della formazione delle liste degli aspiranti commissari.

1. Posizione accademica:

a) settore concorsuale e settore scientifico–disciplinare (segnalare eventuali variazioni);

b) anzianità in ruolo;

c) sede universitaria e dipartimento;

d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri.

2. Pubblicazioni scientifiche:

a) elenco complessivo delle pubblicazioni, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;

b) principali pubblicazioni.

3. Titoli:

a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

e) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

f) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

h) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

i) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):

"Art. 16. *Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*

(*Omissis*).

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a)* prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;

c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a)* e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera *h)* e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

g) il divieto che della commissione di cui alla lettera *f)* faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera *f)* all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera *a)* del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

i) il sorteggio di cui alla lettera *h)* assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera *h)*; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;

n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

(*Omissis*).".

Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240):

"Art. 4 . *Criteri di valutazione*

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificità delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.

(*Omissis*).".

"Art. 6. *Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia*

(*Omissis*).

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

(*Omissis*).".

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana:

"Art. 33.

(*Omissis*).

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(*Omissis*).".

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per il testo dell'articolo 16, comma 3 della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo.

Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica) e tecnologica è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, S.O.

Il testo della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. *Regolamenti*.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).".

Note all'art. 1:

Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano le note alle premesse.

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010:

"Art. 15. *Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(*Omissis*).".

"Art. 16. *Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

(*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale):

"Art. 1. *Composizione*

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

(*Omissis*).".

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011:

"Art. 3. *Abilitazione scientifica nazionale*

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.

(*Omissis*).".

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 8:

Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo.

Per il testo dell'articolo 6, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo.

Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2, 3 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011:

"Art. 6 - *Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia*

(*Omissis*).

2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

(*Omissis*).

6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.

(*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010:

"Art. 6. *Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*

(*Omissis*).

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusi-

va delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

(*Omissis*).".

Note all'art. 9:

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010:

"Art. 5. *Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(*Omissis*).

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

(*Omissis*).".

Note all'art. 10:

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

12G0098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2012.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 25 ottobre 2011, n. 79;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2012/Area III Ter, in data 1° febbraio 2012, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 15 febbraio 2012, n. 6739;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2012 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'Albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988,

convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti solidi urbani, per l'anno 2011;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 maggio 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 339

12A06423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2012.

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 23 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, con il quale la denominazione del laboratorio Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, è variata in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 23 maggio 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 maggio 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 maggio 2010 per le quali il laboratorio Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido L-malico	OIV-MA-AS313-11 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009 (Circ. MIPAF 17/03/2003) + OIV-MA-AS2-03B R2009 + MIP 41 2011 Rev. 1 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Litio (>0,01 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. III par 3.3
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riduttrici	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15+ OIV-MA-AS312-01A R2009 + MIP 41 2011 Rev. 1
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	MIP 41 2011 Rev. 1
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri riduttori	MIP 36 2007 Rev. 0

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06505

DECRETO 30 maggio 2012.

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2010, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Visto il decreto 23 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, con il quale la denominazione del laboratorio Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, è variata in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 23 maggio 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 maggio 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 maggio 2010 per le quali il laboratorio Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Biofenoli	NGD C 89-2010
Biofenoli	COI/T.20/Doc n 29/2009
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli colorimetrici	MIP 18 2008 Rev. 6
Tocoferoli	ISO 9936:2006/Corr 1:2008

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06506

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2012.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 101/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 13450 presentato dalla Thermocold Costruzioni S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13450 presentato dalla Thermocold Costruzioni S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 555.796,00 e un credito agevolato pari a euro 613.382,00;

Vista la nota in data 31 gennaio 2012, pervenuta in data 7 febbraio 2012, prot. n. 953, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 13 febbraio 2012 prot. n. 1953 pos.1, che propone l'opportunità di adottare il relativo provvedimento di rettifica del finanziamento concesso con decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, in favore della Thermocold Costruzioni S.r.l.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13450 presentato dalla Thermocold Costruzioni S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 13450 presentato dalla Thermocold Costruzioni S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 64.217,50 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 64.217,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min Salute e Min. Lavoro registro n. 6, foglio n. 254.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13450

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13450 del 31/12/2002 Comitato del 17/09/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di pompe di calore con ciclo a compressione di vapore ad alto coefficiente di prestazione e basso impatto ambientale

Inizio: 01/03/2005

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

THERMOCOLD COSTRUZIONI S.R.L.
Modugno (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.284.350,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 708.490,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 575.860,00

  al netto di recuperi pari a Euro 318.740,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 708.490,00	€ 575.860,00	€ 1.284.350,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 708.490,00	€ 575.860,00	€ 1.284.350,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13450

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	491.578,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	677.599,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A06444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 24 maggio 2012.

Pagamento di onorari per la progettazione definitiva degli interventi di valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area di «Punta Rossa».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dell'Evento "Louis Vuitton World Series"»;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 che attribuisce al Commissario delegato il compito di provvedere alla realizzazione, tra l'altro, delle iniziative relative alla valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola di Caprera e degli interventi di riqualificazione ambientale sull'area "Punta Rossa";

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Vista la nota del soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua prot. DPC/LVT/23322 del 24.03.2010 con cui lo stesso, condividendo e facendo proprie le risultanze del verbale della Commissione nominata con decreto dello stesso soggetto attuatore del 17 marzo 2010 affida all'Architetto Giovanella Urban l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva dello studio di incidenza ambientale, degli interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area "Punta Rossa"; tenuto conto delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 4 dell'OPCM n. 3838 e ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 163 del 2006 in considerazione dell'attività già svolta dal professionista incaricato per l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 2711/14 del 23 aprile 2010 con cui si provvede ad approvare i progetti relativi alle opere e agli interventi funzionali allo

svolgimento della “Louis Vuitton World Series” ed in particolare: “Interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull’isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull’area “Punta Rossa”;

Vista la nota prot. DPC/LVT/51846 del 2.07.2010 con cui il soggetto attuatore dott. Nicola Dell’Acqua provvede a trasmettere al Commissario Delegato l’aggiornamento del programma di spesa del soggetto attuatore medesimo, prevedendo per la progettazione definitiva degli interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali presso “Punta Rossa” la somma di € 51.200,00;

Vista la nota dell’Architetto Giovanella Urban acquisita agli atti del Dipartimento della Protezione Civile con il n. 1977 di protocollo del 15.03.2011, con la quale è stata trasmessa al Dipartimento stesso la pre-parcella professionale relativa all’avvenuto espletamento dell’incarico sopra indicato;

Vista la nota DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011 con la quale sono state segnalate alcune incongruenze nel calcolo degli onorari indicati nella pre parcella predetta ;

Vista la nota dell’Architetto Giovanella Urban acquisita agli atti del Dipartimento della Protezione Civile con il n. 8904 di protocollo dell’ 8 febbraio 2012 con cui è stata trasmessa al Dipartimento stesso una nuova pre parcella professionale adeguata alle indicazioni della sopra richiamata nota n. DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011, calcolata sulla base di un importo totale delle opere pari a € 4.072.402,37;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. RIA/0022583 del 27/03/2012 con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria del medesimo Dipartimento, con la quale viene attestata la conformità della nuova pre parcella alle indicazioni impartite con la nota del medesimo Dipartimento DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011 e con la quale viene espresso alla pagina 5 della relazione stessa sotto la voce “conclusione” il nulla osta al pagamento, a favore dell’ Architetto Giovanella Urban dell’importo complessivo di € 140.460,70;

Atteso che nella sopra citata Relazione viene precisato, tra l’altro, che per lo svolgimento dell’incarico all’Architetto Urban il Soggetto Attuatore dott. Dell’Acqua ha comunicato al Commissario delegato, con nota prot. 51846 del 2.07.2010, la previsione di spesa di importo pari a € 51.200,00 derivante da un calcolo della tariffa basato su un’unica categoria di lavori e con un importo complessivo dell’intervento comprensivo di somma a disposizione pari a €3.500.000;

Atteso altresì che la stessa predetta Relazione attesta “che la differenza tra l’importo della previsione di spesa… e quello riportato nel riepilogo finale, dipende dal maggior importo delle opere già richiamate in premessa che peraltro risultano congruenti e rispondenti all’incarico, e dalla tipologia delle stesse da cui discende la classe e la categoria di riferimento dalla tabella per il calcolo della parcella”;

Atteso che sulla base della predetta Relazione del Dipartimento della Protezione Civile è stato disposto con il Decreto n. 2762/02 del 18 aprile 2012 il pagamento a favore dell’Architetto Giovanella Urban della somma di € 140.460,70 indicata a pagina 5 della Relazione stessa, sotto la voce “conclusione”;.

Atteso che, successivamente all’emanazione del predetto Decreto è pervenuta la comunicazione del Dipartimento di Protezione Civile trasmessa dall’ing. Gerardo Sansone con E-mail protocollata con il n. 2922 del 26.04.2012, con la quale si attesta che nella nota del Dipartimento della Protezione civile prot. RIA/0022583 del 27/03/2012 “per mero errore materiale è stato riportato un importo non corretto alla pagina 5 della suddetta relazione” e, pertanto. “Si chiede di considerare quale “importo comprensivo della ritenuta d’acconto (20% su Subtotale) la somma di € 146.123,25 invece di € 140.460,70”;

Attesa la necessità di procedere alla rettifica del su menzionato Decreto del Commissario Delegato n. 2762/02 del 18 aprile 2012, nella parte relativa all’ importo da liquidarsi a favore dell’Architetto Giovanella Urban, che deve intendersi correttamente fissato nella somma di € 146.123,25 in luogo della somma di € 140.460,70;

Atteso che al pagamento della predetta somma deve provvedersi a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 7, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificato che la somma stanziata nel capitolo SC06000 (progettazione definitiva interventi predisposizione valorizzazione beni culturali punta rossa) del bilancio della contabilità speciale predetta non è sufficiente alla copertura della suddetta parcella;

Ravvisata la necessità di disporre la copertura della differenza residua facendo ricorso alle disponibilità presenti nel capitolo SC11000-09 (residuo somme a disposizione per imprevisti) della medesima predetta contabilità speciale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il proprio decreto n. 2762/02 del 18 aprile 2012 deve intendersi integrato e rettificato, nella parte premessa, con quanto esposto nella parte premessa del presente Decreto.

Art. 2.

1. Il testo dell’articolo uno del proprio Decreto n. 2762/02 del 18 aprile 2012, di cui in premessa, è sostituito con il seguente testo:

“Per le motivazioni esposte in premessa, a carico della Contabilità speciale di cui in premessa è disposto il pagamento, a favore dell’Architetto Giovanella Urban, della somma complessiva di, € 146.123,25, al lordo dei contributi previdenziali, dell’I.V.A. e della ritenuta d’acconto, mediante bonifico da accreditare presso il Banco di Sardegna S.p.A., Filiale di La Maddalena, coordinate bancarie IBAN IT73K0101584960000000005028”.

Art. 3.

1. Il testo dell'articolo due del proprio Decreto n. 2762/02 del 18 aprile 2012, di cui in premessa, è sostituito con il seguente testo:

"Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale, quanto ad Euro 51.200,00 a valere sul capitolo SC06000-00 e quanto ad Euro 94.923,25 a valere sul capitolo SC11000-09".

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 24 maggio 2012

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

12A06428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A/174 del 16 febbraio 2012 relativa al medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto determinazione V&A/667 del 14 maggio 2012

Titolare AIC: Astrazeneca S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia

Medicinale: SEROQUEL

Variazione AIC: Richiesta di rettifica Estratto Determinazione V&A/174 del 16/02/2012

Visti gli atti di Ufficio all' Estratto della Determinazione V&A/174 del 16/02/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 032944011 - "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse

AIC N. 032944023 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944035 - "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944047 - "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944050 - "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944062 - "compresse rivestite con film" confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg

AIC N. 032944074 - "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944086 - "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944098 - "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944100 - "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944112 - "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944124 - "50 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944136 - "200 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944148 - "300 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944151 - "400 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

Leggasi:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 032944011 - "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse

AIC N. 032944023 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944035 - "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944047 - "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944050 - "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944062 - "compresse rivestite con film" confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg

AIC N. 032944074 - "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944086 - "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944098 - "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944100 - "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944112 - "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944124 - "50 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944136 - "200 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944148 - "300 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944151 - "400 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944163 - "150 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A06426

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluimucil tosse sedativo»

Estratto determinazione V&A/547 del 19 aprile 2012

Medicinale: FLUIMUCIL TOSSE SEDATIVO.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. indirizzo via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) - Italia - Codice fiscale 03804220154.

Variazione A.I.C.:

B.I.a.1) modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea;

b) introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master file della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta di un nuovo sito di produzione, Cosma S.p.A., come fornitore della sostanza attiva cloperastina fendizoato. Il nuovo produttore è titolare di un ASMF: Situazione autorizzata produttore del principio attivo cloperastina fendizoato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikujo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan. Modifica proposta produttore del principio attivo cloperastina fendizoato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikujo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan. - COSMA S.p.A. via Colleoni n. 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo) - Italy, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 032915011 «1,8 mg/ml sciroppo» 1 flacone 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06448

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di talune confezioni del medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto determinazione V&A/610 del 27 aprile 2012

Medicinale: VISIPAQUE.

Confezioni:

029354115 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

029354038 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

029354091 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

029354103 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

029354127 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

029354077 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

029354065 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

029354040 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

029354089 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

029354053 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. indirizzo via Galeno, 36 20126 - Milano - Italia - Codice fiscale 01778520302.

Tipo di modifica: B.II.b.3) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

È autorizzata la modifica come di seguito riportato: tipo II - B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06449

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di talune confezioni del medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto determinazione V&A/609 del 27 aprile 2012

Medicinale: VISIPAQUE.

Confezioni:

029354141 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 100 ml;

029354178 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 100 ml;

029354154 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 200 ml;

029354180 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 200 ml;

029354216 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;

029354192 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 500 ml;

029354228 «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;

029354166 «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 500 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. indirizzo via Galeno, 36 - 20126 Milano - Italia - Codice fiscale 01778520302.

Tipo di modifica: B.II.b.3) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

È autorizzata la modifica come di seguito riportato: tipo II - B.II.b.3 modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

3.2.P.3.3 Description of manufacturing process and process controls.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06450

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determinazione V&A/606 del 26 aprile 2012

Medicinale: TOBRADEX.

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.A. indirizzo Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Tipologia: B.II.e.1) modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa - 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

L'autorizzazione dalla specialità medicinale «Tobradex» è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica del confezionamento primario del prodotto (sostituzione della resina INEOS 100 GB-06 PP del tappo del flacone con due nuove resine Borealis Bormed HD800CF PP e INEOS Eltex Med 100-MGI2 *PP)*, come di seguito riportato:

DA:

3.2.P.2.4 Container Closure System

Component	Material
White Closure	INEOS 100-GB06 PP

3.2.P.7 Container Closure System

Components	Color and Colorant	Material and Component Suppliers
15 mm Closure	**Color:** White **Colorant:** Titanium Dioxide	**Resin:** INEOS 100-GB06 Polypropylene (PP) **Component Supplier:** Rexam Healthcare, Bormioli Gerresheimer, Stepharmapack S.L.

A:

3.2.P.2.4 Container Closure System

Component	Material
White Closure	~~INEOS 100-GB06 PP~~ **INEOS Eltex Med 100-MG12 PP** **or** **Borealis Bormed HD800CF PP**

3.2.P.7 Container Closure System

Components	Color and Colorant	Material and Component Suppliers
15 mm Closure	**Color:** White **Colorant:** Titanium Dioxide	**Resin:** ~~INEOS 100-GB06 Polypropylene (PP)~~ **INEOS Eltex Med 100-MG12 Polypropylene (PP)** **or** **Borealis Bormed HD800CF PP** **Component Supplier:** Rexam Healthcare, Bormioli Gerresheimer, Stepharmapack S.L.

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 027457035 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

A.I.C. n. 027457011 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06451

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Seki»

Estratto determinazione V&A/546 del 19 aprile 2012

Medicinale: SEKI.

Confezioni: 024427015 «10 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l.

Tipo di modifica: B.I.a.1) modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master file della sostanza attiva).

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo sito di produzione, Cosma S.p.A., come fornitore della sostanza attiva cloperastina cloridrato. Il nuovo produttore è titolare di un ASMF: Situazione autorizzata produttore del principio attivo cloperastina cloridrato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikujo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan.

Modifica proposta produttore del principio attivo cloperastina cloridrato: - API Corporation 955, Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikujo-gun, Fukuoka, 871-8550 Japan. - Cosma S.p.A. via Colleoni n. 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo) - Italy.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06452

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento degli Organi del CNEL

Testo approvato dall'Assemblea del 20 marzo 2012 e formalmente perfezionato dalla Giunta per il regolamento del 4 aprile 2012

Art. 1.

Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.

3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 3, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 4.

4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per il Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.

5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'Assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica. (*)

2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i Vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

4. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro 3 giorni dalla richiesta.

5. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'Organismo incaricato di predisporre la pronuncia. L'Organismo si riunisce, congiuntamente ai relatori, in tempo utile per l'esame degli emendamenti pervenuti e per decidere la posizione da assumere di fronte all'Assemblea. La proposta di pronuncia verrà presentata all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati e con la valutazione, per ciascuno di essi, di accoglibilità o di non accoglibilità. Gli emendamenti dichiarati non accoglibili sono sottoposti, su richiesta dei proponenti, alla valutazione dell'Assemblea.

7. Nel caso di Assemblea straordinaria, qualora l'invio dei documenti non si renda possibile secondo le procedure ordinarie previste, si provvederà alla distribuzione del materiale connesso all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea affinché i consiglieri possano prenderne debita visione.

8. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria, l'Ufficio di Presidenza del CNEL decide le procedure per lo svolgimento del dibattito e delle votazioni, ferma restando la facoltà di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea.

9. L'Assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.

10. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

11. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle firme di presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito, e pone in approvazione il verbale della seduta precedente.

12. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

13. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in

(*) Se non diversamente previsto dalla legge, tutti i quozienti utilizzati per la definizione delle maggioranze necessarie per le singole valutazioni sono da intendersi arrotondati all'unità superiore.

carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

14. Alle sedute di Assemblea assistono, salvo diverse disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL.

15. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il processo verbale è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne dà comunicazione all'Assemblea. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario. Di ogni seduta si redige altresì il resoconto stenografico che può essere messo a disposizione dei consiglieri che lo richiedano.

Art. 3.

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

2. I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

3. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.

4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea elegge tra i Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito del CNEL, con accesso riservato ai soli Consiglieri.

Art. 4.

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti e da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il Consigliere Segretario dell'Assemblea.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, che si riunisce almeno due volte al mese, partecipa il Presidente del Collegio dei revisori e, in caso di discussione su bilancio preventivo, variazioni di bilancio, relazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e bilancio consuntivo, tutti i componenti del Collegio dei revisori.

3. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti aventi diritto. L'Assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

4. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle Commissioni e degli altri Organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre Istituzioni.

5. Il Consiglio di Presidenza, sentiti in apposita seduta anche i Coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone una proposta di programma annuale di attività del Consiglio, anche ai fini della predisposizione del bilancio preventivo. Fornisce all'Ufficio di Presidenza gli indirizzi necessari alla predisposizione del documento di bilancio. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.

6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.

7. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.

8. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 3.

Art. 5.

Collegio dei Revisori

1. Un Collegio di cinque Consiglieri revisori esercita le funzioni di sorveglianza della gestione amministrativa e finanziaria del CNEL, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

2. In particolare il Collegio dei revisori:

a) controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione e ne riferisce al Consiglio di Presidenza, con apposita relazione;

b) esamina il rendiconto consuntivo per ciascun esercizio, esprimendo il proprio parere, anche al fine della approvazione del rendiconto stesso da parte della Assemblea;

c) esamina, preventivamente alla approvazione da parte della Assemblea, il progetto di stato di previsione delle spese predisposto dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza;

d) fornisce al Consiglio di Presidenza le proprie indicazioni, anche su base pluriennale, in ordine alla compatibilità dei programmi con le risorse disponibili.

3. I Consiglieri revisori sono eletti dall'Assemblea con le procedure previste dall'art. 4 comma 3.

4. I Consiglieri revisori eleggono al proprio interno un Presidente.

5. I Consiglieri revisori si riuniscono in collegio, su convocazione del loro Presidente.

Art. 6.

Commissioni e altri Organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'Informazione, prevista dall'art. 16 della legge, e degli altri Organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri Organismi è formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea.

3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e previo parere vincolante del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle Commissioni, Organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli Organismi istituiti da convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea.

4. I Presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti della Commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'Assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei Coordinatori. I Presidenti di Commissione, sentiti i rispettivi Coordinatori, possono organizzare l'attività in gruppi di lavoro coordinati da un relatore. Il Presidente, il coordinatore e i relatori insieme garantiscono il coordinamento della Commissione.

5. Fermi restando i casi di rappresentanza su delega diretta del Presidente, i Presidenti delle Commissioni e degli altri Organismi definiscono, previa delibera della Commissione o dell'Organismo, la composizione delle delegazioni per le missioni in Italia o all'estero, necessarie per lo svolgimento delle attività delle Commissioni. Le missioni sono autorizzate con determinazione del Presidente.

6. Le Commissioni e gli altri Organismi istruiscono le questioni ad esse assegnate dal Presidente del CNEL, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, in relazione al programma di attività approvato dalla Assemblea e alle priorità da essa individuate, e ne riferiscono alla stessa.

7. La Commissione dell'Informazione, di cui all'art. 14 della legge 936/1986, provvede alla elezione dei due Vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

9. La partecipazione ai lavori di una Commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

10. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro Organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al rispettivo Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

11. Nelle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

12. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai processi verbali.

Art. 7.

Regolamenti e Giunta per il Regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da 10 Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il Regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il Regolamento esamina preliminarmente, entro dieci giorni dalla relativa proposta, ogni questione relativa alla materia regolamentare e ne riferisce alla prima Assemblea utile e comunque non oltre trenta giorni dalla proposta.

4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.

5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dagli Articoli 9, 15 e dal comma 2 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.

6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8.

Programma ed attività

A. Programma

1. Il programma annuale di attività è predisposto dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 4. Il Presidente sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea.

2. Le Commissioni possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.

3. Il programma comprende:

- le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10 bis della legge, nonché da convenzioni con altri Enti e Istituzioni;
- le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge 936/86;
- le attività della Commissione dell'Informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge.

B. Pareri

4. Le richieste di parere, di cui all'art. 11 della legge 936/1986 sono assegnate dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, ad una Commissione, ad altro Organismo o direttamente all'Assemblea.

5. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

C. Iniziativa legislativa

6. L'iniziativa legislativa di cui al punto *i)* dell'art. 10 della legge n. 936/1986 può essere esercitata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro Organismo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

7. Il Presidente sottopone lo schema alla prima seduta della Assemblea che ne delibera la presa in considerazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

8. Dopo la presa in considerazione da parte della Assemblea, il Presidente deferisce l'esame della proposta alla Commissione competente per materia o ad apposito Organismo che procede all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame definitivo della Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti dovranno essere riportate nella relazione illustrativa.

9. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'Assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'Art. 12 della legge 936/1986.

10. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva presentazione alle Camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere.

D. Osservazioni e Proposte

11. Per la presa in considerazione di iniziative, di osservazioni e proposte di cui all'art. 10, lettera *g)*, della legge citata, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. Per la presa in considerazione si procede ad una discussione preliminare in Assemblea sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione, dall'Organismo o dal Gruppo di lavoro competente. Per i documenti la cui predisposizione è prevista per legge non è necessaria la presa in considerazione, e il Presidente ne affida l'istruttoria direttamente alla/e Commissione/i competente/i.

E. Altre iniziative

12. Ove, per lo svolgimento delle attività consiliari, su indicazione delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o della Assemblea, occorra

conoscere dati ed ottenere informazioni da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, il Presidente del CNEL ne fa richiesta tramite i rispettivi Ministri e Presidenti.

Possono altresì essere richiesti dati ed informazioni ad organizzazioni economiche, sociali e sindacali.

F. Archivio delle nomine

13. La Commissione dell'Informazione procede, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera f. della legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

14. La Commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'Assemblea.

15. La Commissione invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

16. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'Informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

17. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

18. I dati raccolti nell'Archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Art. 9.

Pubblicità degli atti e delle sedute

1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche. Su proposta del Presidente del CNEL o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta riservata.

2. Le forme e le modalità di pubblicità degli atti del CNEL sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza, utilizzando anche le moderne forme di comunicazione telematica.

Art. 10.

Segretariato Generale

1. Il Segretario Generale è preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive deliberate dall'Ufficio di Presidenza, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza.

2. Gli uffici e i servizi del Consiglio sono costituiti con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza. Gli Uffici ed i servizi collaborano con gli Organi del Consiglio mettendo a disposizione le loro competenze per l'attuazione del programma.

3. Il Presidente sovraintende all'attività del Segretariato Generale e impartisce le direttive e le istruzioni, deliberate dall'Ufficio di Presidenza, perché essa si svolga in conformità ai compiti del CNEL, comunicandole al Consiglio di Presidenza.

12A06507

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Rocco, in Cerignola

Con decreteo del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Rocco, con sede in Cerignola (Foggia).

12A06424

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Manfredonia

Con decreteo del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, con sede in Manfredonia (Foggia).

12A06425

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022560/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 96 del 24 aprile 2012, laddove è scritto:

MARTARELLO 10320 ATOMIC NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

MARTARELLO C10631 FASHON COLORS (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

leggasi:

MARTARELLO 10320 ATOMICA NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A»;

MARTARELLO C10631 FASHION COLORS (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'Allegato «A».

12A06446

Rettifica al comunicato relativo all'estratto decreto n. 557/PAS/022686/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 96 del 24 aprile 2012, laddove è scritto:

MARTARELLO C10643 FOX (massa attiva g 187,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di regitrazione LOM 0163-F2-0276 del 15 giugno 2011: V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A»;

leggasi:

MARTARELLO C10643 FOX (massa attiva g 187,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0274 del 15 giugno 2011: V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A».

12A06447

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Praziquantel 5,68%» flacone da 10 ml soluzione iniettabile.

Con decreto n. 74 del 15 maggio 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions S.r.l. via Nettunense Km. 20,300 - Aprilia 04011 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PRAZIQUANTEL 5,68% flacone da 10 ml soluzione iniettabile A.I.C. n. 100384015.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06327

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo IMQ S.p.a., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 11 maggio 2012, l'organismo notificato IMQ S.p.a., con sede legale in Milano via Quintiliano 43, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva. All. II, V, VI.

b) Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi. All. II, V, VI.

c) Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione. All. II, V, VI.

d) Dispositivi medici non attivi con funzione di misura. All. II, V, VI.

e) Dispositivi non attivi per oftalmologia. All. II, V, VI.

f) Strumenti non attivi; All. II, V, VI.

g) Dispositivi medici per la contraccezione. All. II, V, VI.

h) Dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare. All. II, V, VI.

Impianti non attivi:

i) Impianti ortopedici non attivi. All. II, V, VI.

Dispositivi per la cura delle ferite:

j) Bende e medicazioni per ferite. All. II, V, VI.

k) Materiali per sutura e clamps. All. II, V, VI.

l) Altri dispositivi medici per la cura delle ferite. All. II, V, VI.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

m) Strumenti e attrezzature dentali non attivi. All. II, V, VI.

n) Materiali dentali. All. II, V, VI.

o) Impianti dentali. All. II, V, VI.

DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)

Dispositivi medici attivi in generale:

p) Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi. All. II, III, IV, V, VI.

q) Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione. All. II, III, IV, V, VI (per camere iperbariche All. II, V e *VI)*.

r) Dispositivi per stimolazione o inibizione. All. II, III, IV, V, VI.

s) Dispositivi attivi chirurgici. All. II, III, IV, V, VI.

t) Dispositivi attivi per oftalmologia. All. II, III, IV, V, VI.

u) Dispositivi attivi dentali. All. II, III, IV, V, VI.

v) Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione. All. II, III, IV, V, VI.

w) Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive. All. II, III, IV, V, VI.

x) Dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente. All. II, III, IV, V, VI.

y) Software. All. II, V, VI.

Dispositivi per immagini:

z) Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI.

aa) Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI.

Dispositivi per il monitoraggio:

bb) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali. All. II, III, IV, V, VI.

cc) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali. All. II, III, IV, V, VI. Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

dd) Dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI.

ee) Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI.

ff) Dispositivi per ipertermia. Alt. II, III, IV, V, VI.

gg) Dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia). All. II, III, IV, V, VI.

PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI

hh) Dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17). All. II, III, IV, V, VI.

ii) Dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10). All. II, V, VI.

jj) Dispositivi medici in confezione sterile. All. II, V, VI.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati".

12A06442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - www.lavoro.gov.it, percorso ammortizzatori sociali/Cassa integrazioni guadagni CIGS/Pubblicazione decreti.

12A06429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «DANABLU»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n.C 150 del 26 maggio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Danimarca, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Formaggi - Danablu.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A06427

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 37 del 17 maggio 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 37 del 17 maggio 2012 ha approvato:

l'elenco dei privati che hanno presentato la domanda di contributo per i beni mobili danneggiati e distrutti;

l'elenco dei privati che contestualmente alla predetta domanda di contributo hanno presentato la documentazione della spesa e provveduto alla relativa liquidazione;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 maggio 2012 - parte prima.

12A06445

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-134) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00